



CONVITTO NAZIONALE "Umberto I"
Scuola primaria - Scuola secondaria I grado
Liceo classico europeo - Liceo scientifico internazionale
Via Bligny, 1 bis 10122 Torino C.F. 80088620010
011.4338740 / 011.4396735 011.5215296
convittonazionale@cnuto.it www.cnuto.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Redatto ai sensi del D.P.R. n. 249/1998, Statuto delle studentesse e degli studenti, e del D.P.R. n. 235/2007)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO **LICEO CLASSICO EUROPEO - LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE**

Articolo 1

Vita della comunità scolastica

1. La scuola, luogo di formazione che educa all'acquisizione di conoscenze e competenze e allo sviluppo della capacità critica, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire, nella formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e all'istruzione, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, redatta a New York il 20 novembre 1989. Nella scuola il ragazzo ha la possibilità di dialogare e di fare esperienze sociali basate sul confronto con i coetanei e con gli adulti. Tali esperienze gli permettono di sviluppare atteggiamenti di collaborazione, solidarietà, autocontrollo, indispensabili per la crescita di ciascuno. La scuola, in quanto luogo dove si realizza il diritto allo studio, deve garantire a tutti e ad ogni allievo lo sviluppo delle singole capacità.

2. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-educatore e studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale, e persegue il

raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

3. La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, sul rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Articolo 2

Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e che sia aperta alla pluralità di idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, essendo sempre attenta ai loro bisogni formativi; per questo, è disponibile all'ascolto delle loro richieste e delle loro proposte, rispettando e valorizzando gli interessi evidenziati, permettendo la realizzazione di iniziative autonome e finalizzando ogni iniziativa alla formazione degli alunni.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente e la sua famiglia hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente e la sua famiglia hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico, i docenti e gli educatori attivano con gli studenti e con le loro famiglie un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi formativi, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti e i loro genitori, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e in collaborazione con enti e istituzioni del territorio;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche in situazione di svantaggio;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione alla salute e di assistenza psicologica.

9. La classe può diventare, in caso di necessità, luogo di dialogo e discussione, al fine di migliorare i rapporti tra gli alunni e i docenti-educatori.

10. Agli studenti dei Licei è garantito, e disciplinato attraverso il Regolamento d'istituto, l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea, a livello di classe, di corso e d'istituto.

11. Agli studenti dei Licei è garantito, e disciplinato attraverso il Regolamento d'istituto, l'esercizio del diritto di associazione, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. E' inoltre favorita la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Articolo 3

Doveri degli studenti

1. Ogni studente è tenuto ad un comportamento rispettoso delle disposizioni contenute nel presente Regolamento oltre che alle indicazioni del Regolamento d'istituto. Ogni studente dovrà rendere conto della propria condotta.

2. Lo studente frequenta le lezioni con puntualità e regolarità, assentandosi solo per seri e giustificati motivi, dei quali informa la scuola.

3. Lo studente assolve assiduamente agli impegni di studio.

4. Lo studente contribuisce al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

5. Lo studente rispetta la libera espressione di idee e non attua comportamenti che offendano la dignità delle persone.
6. Lo studente si presenta a scuola vestito in modo consono all'ambiente.
7. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e tiene in ordine gli oggetti personali; porta a scuola solo oggetti utili all'attività programmata di studio teorico e pratico e ne fa uso corretto.
8. Lo studente non turba e non causa alcun impedimento al normale andamento scolastico e ai servizi che la scuola eroga.
9. Lo studente ha nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, degli educatori, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso.
10. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni aggressività.
11. Lo studente osserva le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d'istituto.
12. Lo studente condivide come importante fattore di qualità della vita scolastica la responsabilità di avere cura dell'ambiente in cui studia e di renderlo confortevole e accogliente.
13. Lo studente utilizza correttamente, anche in orario extracurricolare, le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici presenti nell'istituto e si comporta in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
14. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri.
15. Lo studente non introduce nell'edificio scolastico oggetti o sostanze che possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute propria e delle altre persone.
16. Lo studente risarcisce i danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature causati da comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti commi, anche laddove tale comportamento abbia luogo anche in concorso con altri.
17. Lo studente segnala immediatamente al docente o all'educatore in servizio eventuali incidenti personali o malesseri che necessitino di una denuncia assicurativa.
18. Lo studente ha cura del libretto delle giustificazioni, che è un documento ufficiale e che deve essere consegnato, su richiesta, all'insegnante e all'educatore.
19. Lo studente registra puntualmente sul diario tutte le comunicazioni dei docenti, degli educatori e della scuola, è responsabile della firma a cura dei genitori e riferisce alla scuola le comunicazioni della famiglia. E' tenuto a consegnare il diario, su richiesta, all'insegnante e all'educatore. Per la Scuola secondaria di primo grado il Consiglio d'istituto ha deliberato l'uso di un diario fornito dalla scuola secondo le modalità che di anno in anno vengono definite dal Collegio docenti-educatori.

Articolo 4

Codice di disciplina

1. Vengono sanzionati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. La sanzione è pubblica. Della sanzione viene data formale comunicazione allo studente e alla famiglia.
5. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, dopo che gli sono stati preventivamente comunicati gli addebiti.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
8. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e giustizia nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Sul giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta influisce anche lo scandalo che questa abbia provocato nella comunità locale e la recidiva dell'alunno (TAR Puglia – Bari Sez. I – Sent. n. 4172/2004).
9. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
10. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
11. Allo studente e all'organo competente è sempre offerta la possibilità di convertire il provvedimento disciplinare in attività di pubblica utilità, quali la collaborazione ai servizi interni della scuola, il volontariato (per gli studenti del Liceo) o altro, sentito il parere non vincolante dello studente stesso e/o della famiglia. I Licei aderiscono alle iniziative

intraprese dall'USR, congiuntamente con il Forum per il Volontariato, e dirette a prevenire e contrastare il disagio socio-relazionale e ambientale, promuovendo comportamenti di rispetto della persona e condivisione della crescita umana attraverso la partecipazione ad un percorso educativo di recupero. Lo studente potrà non solo risarcire il danno arrecato alla società, ma anche avviare un cammino di maturazione per reinserirsi pienamente in essa (Circ. Reg. n. 138/2012).

12. Il Consiglio di classe può scegliere di irrogare come sanzione la 'sospensione' (intesa come allontanamento dalla comunità scolastica) o la 'sospensione con obbligo di frequenza' all'interno della comunità scolastica (Circ. Reg. n. 138/2012).

13. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni il Consiglio di classe stabilisce, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da prepararne il rientro nella comunità scolastica.

14. Nell'ottica di un intervento che non sia puramente normativo-punitivo ma normativo-educativo, il Consiglio di Classe dovrà prevedere un momento di verifica della ricaduta del provvedimento a cura in particolare del coordinatore e dell'educatore di classe, attraverso un percorso in itinere e finale, comunicando, per iscritto, un giudizio relativo al comportamento dello studente dopo la sanzione da allegare al verbale del Consiglio di Classe.

15. Gli interventi disciplinari non concernono solo il comportamento dello studente tenuto a scuola, ma anche quello tenuto in luoghi diversi dalle aule scolastiche e in orario extracurricolare (viaggi d'istruzione, scambi, stage, uscite didattiche, visite, spettacoli, conferenze, ecc.).

16. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, quando sia previsto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il Consiglio di classe.

17. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 10, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

18. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 16, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo

scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

19. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove, per quanto possibile, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

20. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

21. Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 10, 16, 17 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

22. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi competenti si regoleranno secondo criteri di analogia.

23. In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo scolastico, in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalla scuola all'interno e fuori della propria sede. La valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo (D. L. n. 137/2008 art.2).

Articolo 5

Provvedimenti disciplinari e organi competenti

1.

Inadempienze	Sanzioni disciplinari	Organi competenti
a. scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori, il personale tutto della scuola, il personale degli enti in cui si effettua ASL	richiamo scritto sul registro di classe	insegnante ed educatore
b. disturbo continuato durante le	richiamo scritto sul registro di classe	insegnante ed

lezioni a scuola e durante le attività in ASL		educatore
c. mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità	richiamo scritto sul registro di classe	insegnante ed educatore
d. violazioni non gravi alle norme di sicurezza	richiamo scritto sul registro di classe	insegnante ed educatore
e. uso improprio o inopportuno di oggetti o di apparecchiature non consentite (es. telefoni cellulari, i-pod, tablet, video-giochi, ecc.)	richiamo scritto sul registro di classe	insegnante ed educatore
f. consegna del verbale di contestazione per la violazione della normativa sul fumo da parte dell'incaricato designato dal Dirigente Scolastico	richiamo scritto sul registro di classe	insegnante ed educatore
g. abbigliamento non consono all'ambiente scolastico e all'ambiente in cui si effettua ASL	richiamo scritto sul registro di classe	insegnante ed educatore
h. turpiloquio	richiamo scritto sul registro di classe	insegnante ed educatore

2.

Inadempienze	Sanzioni disciplinari	Organi competenti
a. aver riportato almeno 3 richiami scritti sul registro di classe per infrazioni di cui al comma 1	sospensione da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
b. danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri o degli enti in cui si effettua ASL	sospensione da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
c. assenza ingiustificata, falsificazione della	sospensione da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe

giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici o dei documenti degli enti in cui si effettua ASL		
d. ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti, agli educatori, al personale tutto della scuola e al personale degli enti in cui si effettua ASL	sospensione da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
e. gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori, il personale tutto della scuola e il personale degli enti in cui si effettua ASL	sospensione da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
f. violazioni gravi alle norme di sicurezza	sospensione da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
g. mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità	sospensione da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
h. comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee	sospensione da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
i. comportamenti che offendano il comune senso del pudore	sospensione da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
l. allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico e dal luogo in cui si effettua ASL durante le attività didattiche e formative e durante i tirocini	sospensione da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
m. consumo di sostanze alcoliche	sospensione da uno a tre giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
m.1 diffusione di sostanze alcoliche	sospensione da quattro a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe

3.

Inadempienze	Sanzioni disciplinari	Organi competenti
a. recidiva dei comportamenti di cui al comma precedente	sospensione da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
b. danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri o degli enti in cui si effettua ASL	sospensione da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
c. molestie e vessazioni continuate nei confronti di altri	sospensione da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
d. ricorso a vie di fatto e ad atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti, educatori, altro personale o personale degli enti in cui si effettua ASL, avvenuti a scuola, nelle immediate vicinanze o nel luogo in cui si effettua ASL	sospensione da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
e. violenza intenzionale	sospensione da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
f. offese gravi alla dignità della persona	sospensione da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
g. uso di sostanze stupefacenti	sospensione da sei a quattordici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
g.1 spaccio di sostanze stupefacenti	sospensione per minimo quindici giorni	Consiglio di classe
h. atti e molestie anche di carattere sessuale	sospensione da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe
i. tutti i fatti gravi, non qui elencati, avvenuti durante tutte le attività scolastiche e i tirocini	sospensione da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di classe

di ASL che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola e del tirocinio di ASL		
--	--	--

4. Durante la seduta del Consiglio di classe, il voto relativo all'adozione di un provvedimento disciplinare è segreto; non è consentita l'astensione.

5. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'istituto.

6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni dell'esame di Stato sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

7. Nessun organo competente può procedere in deroga al Regolamento vigente.

8. E' previsto che l'organo che irroga la sanzione possa anche utilizzare provvedimenti di forma e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto dai commi 1, 2, 3.

9. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta, tenuto conto del fatto che esso deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale degli studenti in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione (C.M. n. 100/2008).

10. Nei Licei i provvedimenti concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo; esso è comunque stabilito dal Consiglio di classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti e dell'educatore sul comportamento dello studente interessato.

11. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o la riparazione a spese del responsabile del danno. Il Direttore dei servizi generali amministrativi fisserà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.

12. In via alternativa si potrà prevedere che la sanzione non consista in un risarcimento pecuniario, ma in attività educative da svolgersi all'interno della scuola.

13. L'alunno che è incorso nelle sanzioni di cui ai commi 1, 2, previa delibera favorevole del 75% del Consiglio di Classe, può partecipare a viaggi di istruzione, scambi, stage o ad altra attività integrativa individuata dal Consiglio stesso.

14. L'alunno che è incorso nelle sanzioni di cui al comma 3 non può partecipare a viaggi di istruzione, scambi, stage o altra attività integrativa individuata dal Consiglio di Classe. Durante lo svolgimento delle attività suddette lo studente frequenterà le lezioni in una classe di livello parallelo.

Articolo 6

Procedimento disciplinare

1. I comportamenti che configurano fattispecie passibili di allontanamento dalle attività didattiche devono essere riferiti tempestivamente al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, responsabile del procedimento, che aprirà la fase dell'iniziativa. In questa fase il Dirigente Scolastico o un suo delegato, responsabile del procedimento, affiancato dal Coordinatore del Consiglio di classe, comunica per iscritto l'avvio del procedimento allo studente, se maggiorenne, o alla famiglia, se minorenni, e convoca per iscritto una seduta del Consiglio di Classe, completo di tutte le sue componenti (docenti, studenti, genitori), durante la quale è consentito all'allievo l'esercizio del diritto di difesa. Nella comunicazione, depositata agli atti della scuola, saranno contenuti la data, l'ora, la sede, l'ordine del giorno della seduta e si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie.

2. Nell'ambito della fase istruttoria il Dirigente Scolastico o un suo delegato, responsabile del procedimento, affiancato dal Coordinatore del Consiglio di classe, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare:

- a) acquisisce le testimonianze utili e ne redige il verbale;
- b) acquisisce le memorie scritte che gli interessati e i controinteressati intendono consegnare alla scuola;
- c) presiede il Consiglio di Classe. In tale sede dovranno essere ascoltati gli studenti interessati, che possono farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori, dagli insegnanti e dagli educatori. Gli allievi sanzionati potranno richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. Qualora il Consiglio

di classe prevedesse una sanzione di periodi superiori a quindici giorni, dovrà essere convocato il competente Consiglio d'istituto, dove si adotterà analogo procedura. Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà essere redatto un verbale analitico. Nell'esposizione della fattispecie occorrerà menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale. Occorrerà altresì fare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze dell'istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere. Durante la seduta del Consiglio di classe, il voto relativo all'adozione di un provvedimento disciplinare è segreto; non è consentita l'astensione.

3. Durante la fase decisoria, in base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, responsabile del procedimento, redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di irrogazione della sanzione. Nel provvedimento dovrà essere indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

4. La fase integrativa dell'efficacia prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto all'interessato e ai genitori, con la massima sollecitudine, preferibilmente "brevi manu" o in subordine con raccomandata A/R. Le comunicazioni telefoniche alle famiglie dei convittori interni devono essere registrate come fonogramma. Sarà cura della scuola acquisire gli estremi di notifica. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, deve necessariamente essere tempestiva e può quindi essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini previsti per l'impugnazione, previa condivisione ed accettazione della sanzione controfirmata dalla famiglia (Circ. Reg. n. 138/2012).

5. La scuola garantisce criteri di economicità, imparzialità, pubblicità, trasparenza e non aggravamento del procedimento.

6. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione dell'addebito, esclusi i periodi di interruzione scolastica, e comunque non oltre i 90 giorni. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Articolo 7

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità seguenti:

Grado	Organo competente	Termini e forma di presentazione	Presentatori	Tempi di decisione
a) primo	Organo di garanzia interno alla scuola	15 giorni dalla comunicazione, in forma scritta, integrata da tutti gli elementi utili (documentazione, memorie)	<u>Scuola</u> <u>secondaria di I grado</u> : genitori e/o chiunque ne abbia interesse; <u>Licei</u> : studenti maggiorenni e/o genitori e/o chiunque ne abbia interesse	10 giorni; se si riscontrano vizi procedurali, il ricorso è rinviato all'Organo che ha inflitto la sanzione, con invito al riesame
b) secondo	Direttore dell'U.S.R., o Dirigente delegato, previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale	15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia interno o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, in forma scritta, integrata da tutti gli elementi utili (documentazione, memorie)	<u>Scuola</u> <u>secondaria di I grado</u> : genitori e/o chiunque ne abbia interesse; <u>Licei</u> : studenti maggiorenni e/o genitori e/o chiunque ne abbia interesse	previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale da rendere entro 30 giorni prorogabili di ulteriori 15 gg. per esigenze istruttorie; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'U.S.R. può decidere indipendentemente

				dall'acquisizione del parere
--	--	--	--	------------------------------

2. All'organo di garanzia interno sono rivolti tutti i ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate da qualsiasi organo competente ad eccezione delle sospensioni dall'attività didattica superiori ai 15 giorni.

3. L'Organo di garanzia interno alla scuola decide, su richiesta degli studenti dei Licei o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che possano insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

4. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti dei Licei o da chiunque vi abbia interesse in merito alle violazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nei Regolamenti dei singoli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale.

5. L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in alcun caso l'audizione orale del ricorrente o di altri contro interessati.

Articolo 8

Composizione degli organi di garanzia

1.

	Presidente	Componenti
a) Scuola secondaria di I grado	Dirigente Scolastico o suo delegato	un docente eletto dal Collegio docenti un educatore eletto dal Collegio educatori un genitore eletto tra i rappresentanti dei genitori
b) Licei	Dirigente Scolastico o suo delegato	un docente eletto dal Collegio docenti un educatore eletto dal Collegio educatori uno studente eletto dal Comitato studentesco un genitore eletto tra i rappresentanti dei genitori

Sono inoltre nominati per la scuola secondaria di primo grado tre membri supplenti (1 docente, 1 educatore, 1 genitore) e per i Licei quattro membri supplenti (1 docente, 1

educatore, 1 studente, 1 genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità.

2. L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il suo funzionamento.

3. I genitori e gli studenti componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti-educatori della classe del proprio figlio o compagno.

4. Gli insegnanti-educatori componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

6. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio d'istituto che ne prende formalmente atto ed effettua le nomine. In caso di decadenza di un componente l'Organo rimane in carica e si provvede a sostituire il componente decaduto.

7. Composizione dell'organo di garanzia regionale:

	Presidente	Componenti
a) Scuola secondaria di I grado	Direttore dell'USR o suo delegato	tre docenti e tre genitori eletti nell'ambito della comunità scolastica regionale
b) Scuola secondaria di II grado	Direttore dell'USR o suo delegato	due studenti eletti dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti tre docenti e un genitore eletti nell'ambito della comunità scolastica regionale

8. L'Organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Articolo 9

Modalità e criteri di funzionamento generali dell'organo di garanzia interno

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3. Quanto a convocazione e validità delle deliberazioni, l'Organo deve essere composto almeno da quattro membri su cinque designati per i Licei e da almeno tre membri su quattro designati per la Scuola secondaria di primo grado.
4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
5. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, durante la quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'esito della votazione è annotato nel verbale.
6. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.
7. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
8. L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno un eventuale regolamento per il suo funzionamento e per l'analisi dei reclami proposti da chiunque vi abbia interesse in merito alle violazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti.
9. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
10. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia in cui è discussa la sanzione è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
11. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente–educatore o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
12. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
13. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta può chiamare a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
14. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un compagno, di un docente, di un educatore o di un componente del personale ATA, anch'egli può essere chiamato a partecipare alla seduta.
15. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

16. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola o di pubblica utilità.

17. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) e depositata in ufficio didattica. Il Dirigente Scolastico o suo delegato provvederà a informare il coordinatore e/o educatore di classe.

18. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano.

Articolo 10

Patto educativo di corresponsabilità

1. La scuola all'atto dell'iscrizione presenta e fa sottoscrivere ai genitori e agli studenti il Patto educativo di corresponsabilità, legato strettamente al Regolamento d'istituto e di disciplina, che ha la finalità di definire diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglia, impegnando le diverse componenti a condividere i principi fondanti dell'azione e del percorso educativo.

2. Nella fase di accoglienza dei nuovi studenti saranno presentati e condivisi il Regolamento di disciplina, il Regolamento d'istituto e il Patto educativo di corresponsabilità, che sono pubblicati sul sito.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Le presenti norme sono adottate ed eventualmente modificate a maggioranza assoluta dal Consiglio d'istituto (2/3 dei componenti), anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio docenti-educatori.

2. Dei contenuti del presente Regolamento, del Regolamento d'istituto, della Carta dei servizi della scuola e del Patto educativo di corresponsabilità gli studenti e i genitori sono informati, all'atto dell'iscrizione, in forma chiara, efficace, completa. Per rendere il più efficace possibile la loro diffusione, i documenti sono pubblicati sul sito della scuola.

Approvato dal Collegio unitario docenti-educatori in data 16/10/2013

Approvato dal Consiglio di istituto il 2 maggio 2016

